



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 21 del 03/06/2021

AMMINISTRATORI

Oggetto:

PULIZIA ERBACCE DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEI CENTRI URBANI E PERIURBANI.

FIRMA DIGITALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).

IL SINDACO

Premesso che con l'emanazione della presente si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze emesse in materia di pulizia erbacce nei centri abitati;

Rilevato che nei centri abitati di Villagrande Strisaili e Villanova Strisaili e nelle periferie esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacce che nascondono anche rifiuti di ogni genere, i quali costituiscono un habitat per la proliferazione di roditori, insetti, parassiti e quindi a rischio e pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica;

Considerato che per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli insetti, sopra citati, e le infezioni da esse trasmesse, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi;

Dato Atto che oltre attuare un programma di prevenzione incendi...., il servizio di igiene pubblica potrà procedere ad effettuare il servizio di disinfestazione nei centri urbani, solo se verranno pulite le aree dalle erbacce e dai rifiuti;

Sentiti gli Uffici competenti in merito;

Vista la necessità di provvedere in merito a tutela della salute, dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

Rilevato che le precedenti prescrizioni dettate dai vari D.P.C.M. emanati a seguito di COVID 19, erano molto restrittive in merito agli spostamenti;

Vista l'ordinanza n. 21 del 31.05.2021, riferita a ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna, emanata ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, molto più flessibile negli spostamenti dei cittadini, rispetto alle precedenti, e quindi con la possibilità di poter procedere anche ad eseguire la pulizia dei terreni dalle erbacce e dalle sterpaglie nel centro abitato nelle aree urbane e periurbane;

Viste le Circolari Assessoriali e del Servizio di Igiene Pubblica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 in data 23 aprile 2020 con la quale vengono approvate le Prescrizioni Regionali antincendio 2020/2022, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi redato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

Viste le prescrizioni antincendio 2020/2022, le quali prevedono che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", con divieto assoluto di bruciare erbacce e sterpaglie;

Dato atto che nelle prescrizioni antincendio 2020/2022 è previsto all'art. 8 che possono essere eseguiti: l'abbruciamento delle erbacce e delle sterpaglie nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C";

Visto il Piano di Protezione Civile rischio incendi di interfaccia del Comune;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI PRESENTI NELLE AREE URBANE E PERIURBANE DI PROVVEDERE AL TAGLIO DELLE ERBACCE, STERPAGLIE,

DETRITI E ALLA PULIZIA DEGLI EVENTUALI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESENTI NELLE AREE SUDETTE.

AVVERTE

a) Che le erbacee e sterpaglie presenti nelle aree urbane e periurbane vengano conferiti c/o isola ecologica ubicata in località Su Biviu;

b) che i lavori di pulizia e l'abbruciamento delle erbacce nelle zone limitrofe dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 30 giugno e dal 15 settembre fino al 31 ottobre, possono essere eseguite solo dai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Comando Stazione Forestale di Villagrande Strisaili, utilizzando l'apposito modello "Allegato C", modello allegato nelle prescrizioni antincendio regionali, sopra citate, reperibile sul sito della R.A.S., al Comando Forestale, citato, all'Ufficio Polizia Locale sede e sul sito web del Comune;

c) che in base alle condizioni climatiche, onde evitare incendi, le operazioni di abbruciamento delle erbacce devono essere interrotte nelle ore più calde, nelle giornate ventose e chi le esegue deve prendere tutti gli accorgimenti necessari affinché non scaturisca un incendio, perché in caso contrario lo stesso verrà perseguito per legge;

d) che chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente sarà sanzionato, così come previsto nell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con l'applicazione dell'importo che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/81. Ai proprietari che non ottemperino alla pulizia dei terreni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, sopra citata, questa Amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese e di conseguenza il proprietario del terreno sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e delle eventuali notifiche.

- che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, è l'I.D. Mariano ORRU' Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge N. 104/210, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
 - Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Demanda alla Polizia Locale e le Forze dell'ordine il controllo sulla esecutività della presente ordinanza e agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e trasmessa: al Servizio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico sede, al Comando Stazione Forestale di Villagrande Strisaili, alla A.S.L. n. 4 di Lanusei Servizio Igiene Pubblica, al Comando Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili e al Commissariato di P.S. di Lanusei.

IL SINDACO
Alessio Dr. SEONI